



# Città di Treviglio

Provincia di Bergamo

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

e-mail: ufficio.urbanistica@comune.treviglio.bg.it

url: www.comune.treviglio.bg.it

Tel. 0363.317.419 - fax 0363.317.426

Piazza G. Garibaldi, 3 - 24047 TREVIGLIO (BG)

P. IVA 00230810160

SERVIZIO URBANISTICA

Treviglio, 14 maggio 2008

Prot. n. 24549 /17894

Al Consigliere Comunale  
Geom. Enzo Riganti  
Via Santa Lucia, 2  
24047 TREVIGLIO

**OGGETTO: Interpellanza del Consigliere Comunale Enzo Riganti della lista "Insieme con Minuti" presentata il 08.04.2008 prot. n. 17894 - in merito "all'approvazione della porcilaia dell'azienda agricola "Sant'Alessandro" in via Bergamo**

Premesso che alla data odierna, non è stato rilasciato nessun atto autorizzativo preordinato alla costruzione della stalla per allevamento suini da ingrasso nell'area di Via Bergamo di proprietà dell'Azienda Agricola Sant'Alessandro, nel rispondere al primo punto dell'interpellanza, si precisa che:

In data 21.12.2006 prot. n. 57611 è stata inoltrata richiesta di Permesso di Costruire per la costruzione di una stalla destinata all'allevamento di suini da ingrasso, che prevede un numero totale di 1050 capi con un peso vivo medio di 100 Kg cadauno, nonché per la costruzione di un fabbricato accessorio attiguo all'edificio già esistente utilizzato per deposito cereali, magazzino ricovero macchine agricole e tettoia ricovero attrezzi.

La suddetta richiesta di P.d.C. è stata preceduta da analoga domanda presentata in data 13.06.2006 prot. n. 26622 e diniegata con atto in data 29.11.2006 prot. n. 53782 a seguito di parere negativo dell'ASL per difformità del progetto al vigente R.L.I, per difformità alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi (mancanza di uscite di sicurezza), per mancato deposito progetto degli impianti elettrici nonché perché la vasca di stoccaggio liquami in progetto non riportata sull'elaborato denominato "planimetria verifica distanze RLI" (Tav. 1A), verrebbe a trovarsi a meno di 600 metri dal limite esterno della zona residenziale di Castel Rozzone. Ciò contrasta con le disposizioni del vigente Regolamento comunale di Igiene (art. 3.10.7a).

In data 28.12.2006, prot. n. 58157, il geom. Fausto Finardi, in qualità di responsabile del Servizio Edilizia Privata ha nominato, quale responsabile del procedimento della richiesta di P.d.c. presentata in data 21.12.2006, il dott. arch. Mario Umberto Morabito.

Durante l'iter istruttorio, sono stati acquisiti i pareri di:

- ASL Dipartimento di Prevenzione Medico in data 20.02.2007 (favorevole con prescrizioni)
- Commissione Edilizia in data 20.02.2007 (favorevole con prescrizioni)
- ASL Dipartimento di Prevenzione Veterinario in data 16.03.2007 (favorevole con prescrizioni)

In merito all'autorizzazione all'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici:

- La Provincia di Bergamo Settore Agricoltura, Caccia e Pesca ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- L'ARPA Dipartimento di Bergamo ha espresso parere favorevole con nota in data 27.11.2006.

A seguito di un incontro avvenuto in data 17.04.2007, con il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Arcene, si è verificato che:

- nella tavola progettuale n. 3 intitolata "planimetria verifica distanze RLI e PRG, (allegata alla richiesta di P.d.C.), la classificazione dell'area individuata come "zona residenziale rurale A/2", parzialmente ricadente nel raggio di 600 metri dal nuovo insediamento, non corrisponde alla classificazione del vigente PRG del Comune di Arcene (approvato con deliberazioni n. 30 del 27.09.2005 e n. 31 del 28.09.2005) che invece individua tale area come "zona omogenea A2: Cascine" normata dall'art. 23.2 delle NTA, nella quale è comunque ammissibile l'insediamento della residenza rurale, oltre ad altre destinazioni residenziali, terziarie, produttive agricole, agricole zootecniche e ricettive agricole;
- la suddetta area denominata "cascina Nuova" è sottoposta, unitamente all'adiacente area di pertinenza, a preventiva formazione di un Programma Integrato d'Intervento (PII).

Per i suddetti motivi, con nota in data 19.04.2007 prot. n. 18283, la pratica edilizia è stata sospesa richiedendo contemporaneamente al Comune di Arcene di esprimere parere circa la distanza, previste dall'art. 3.10.7.a del vigente R.L.I. in funzione delle destinazioni d'uso previste dal PRG vigente e sue successive varianti.

Con nota del 02.05.2007, prot. n. 3491, pervenuta in data 03.05.2007, il Comune di Arcene comunicava che l'area azionata nelle tavole di PRG come "zona omogenea A2 cascine" denominata "Cascina Nuova", era stata oggetto di un PII denominato appunto Cascina Nuova, approvato dal CC con deliberazione n. 41 del 29.05.2006 nel quale è prevista la realizzazione di un volume complessivo di mc. 29.107 destinati:

- a) residenza ordinaria sino al 30% del volume;
- b) esercizi di vicinato;
- c) bar, caffè, gelaterie, bottiglierie ed enoteche con somministrazione;
- d) osterie, ristoranti, trattorie, pizzerie;
- e) attività ricettive alberghiere, residenze turistiche, ostelli, ecc.

e, pertanto, intercorrendo, tra la suddetta Cascina Nuova, ed il realizzando insediamento rurale, una distanza inferiore a m. 600, esprimeva parere contrario, segnalando al Comune di Treviglio, l'eventualità ammessa dall'art. 3.10.7.a del vigente RLI di determinare distanze superiori in relazione al tipo ed al numero dei capi nonché della direzione dei venti dominanti.

Per questi motivi, la pratica è stata ritrasmessa, unitamente al parere del Comune di Arcene all'ASL Dipartimento di Prevenzione Medico che, con nota del 05.06.2007, ha espresso parere negativo con la seguente precisazione *"si fa tuttavia rilevare che l'articolo 3.10.7a del Regolamento Comunale di Igiene dà facoltà al Sindaco di stabilire distanze superiori o inferiori in relazione al tipo e numero dei capi allevabili, alla direzione dei venti predominanti e all'adozione di particolari cautele nella conduzione dell'allevamento e per l'abbattimento delle sostanze maleodoranti. Esiste quindi la possibilità di concedere il permesso di costruire in deroga alla norma, purchè l'azienda dimostri la compatibilità ambientale del nuovo insediamento mediante presentazione di un'apposita relazione nella quale siano descritte nel dettaglio le misure che l'azienda intende mettere in atto al fine di contenere l'impatto dell'allevamento sull'ambiente circostante e sulle zone residenziali vicine"*,

Inoltre la pratica è stata sottoposta nuovamente al parere della Commissione Edilizia, che in data 19.06.2007, ha espresso parere contrario.

A seguito dell'acquisizione dei suddetti pareri, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata con atto in data 27.06.2007 prot. n. 30597, ha disposto di non accogliere la richiesta di PdC facendo presente che, anche a seguito del parere ASL del 05.06.2007, la possibilità di presentare nuova

richiesta qualora il Comune di Arcene rilasci deroga alla norma in materia di distanze tra l'allevamento suinicolo in progetto posto in Comune di Treviglio ed il previsto insediamento residenziale/terziario posto in Comune di Arcene.

In data 08.11.2007 l'Azienda Agricola Sant'Alessandro ha depositato al TAR di Brescia ricorso contro il Comune di Treviglio, il Comune di Arcene e nei confronti di Arcene Infra s.r.l. e di Arcene Immobili s.r.l. per l'annullamento previa sospensiva dell'atto di diniego del P.d.C. emesso dal Comune di Treviglio in data 27.06.2007 prot. n. 30597 e della nota del 02.05.2007 prot. N. 3491 del Comune di Arcene per le seguenti principali motivazioni che succintamente si elencano:

- a) mancata notifica del preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis legge 241/1990 (applicabile, secondo la recente giurisprudenza, anche ai procedimenti in materia di edilizia) che avrebbe consentito all'Azienda Agricola Sant'Alessandro di presentare osservazioni circa le compatibilità dell'intervento e le particolari cautele nella conduzione dell'allevamento atte ad ottenere la deroga delle distanze;
- b) erroneo presupposto sulla competenza del rilascio di deroga alle distanze ;
- c) mancanza di approfondimento istruttorio del Comune di Arcene circa la determinazione della distanza inferiore di 600 metri dagli insediamenti residenziali previsti nello stesso comune, stante la presenza dell'allevamento suinicolo di proprietà della Mauri posto a 130 metri dalla stessa zona residenziale, dove sono presenti circa 10.000 capi.

Il consulente legale del Comune di Treviglio dopo aver depositato in data 15.11.2007 la costituzione in giudizio contro il ricorso presentato al TAR di Brescia, con nota in data 28.11.2007, ha ritenuto opportuno consigliare al comune di Treviglio di revocare il provvedimento di diniego, facendo presente che *"ormai è giurisprudenza costante l'applicabilità dell'art. 10 bis legge 241/1990 anche ai dinieghi dei permessi di costruire"*, concedendo ai ricorrenti di presentare osservazioni e successivamente indire conferenza di servizi per la valutazione delle osservazioni presentate previa rinuncia dei ricorrenti dell'istanza di sospensione cautelare.

Con nota in data 30.11.2007, il Responsabile del Servizio revocava il provvedimento di diniego del 27.06.2007 prot. n. 30597 concedendo all'Azienda Agricola Sant'Alessandro 10 giorni per la presentazione di osservazioni.

Il Comune di Arcene in data 04.12.2007 ha depositato al TAR di Brescia memoria di costituzione contro il ricorso avanzato dall'Azienda Agricola Sant'Alessandro, nel quale tra l'altro evidenzia la propria estraneità alla controversia *essendosi limitato ad informare il Comune di Treviglio, che ne aveva fatto espressa richiesta, dello sviluppo delle vicende urbanistiche del suo territorio; in detta sede è stata poi segnalata anche la possibilità di derogare dalla distanza minima di 600 metri prescritta dall'art. 3.10.7.a del RLI e solo per una mera dimenticanza aveva omissso di menzionare la facoltà per l'ente comunale di Treviglio di stabilire anche una distanza inferiore per l'insediamento di un nuovo allevamento di suini; ribadendo, tra l'altro l'esclusiva competenza del comune di Treviglio nell'istruire la pratica edilizia di cui trattasi, e, dunque di verificare anche l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per ridurre le emissioni maleodoranti prodotte.*

L'Azienda Agricola Sant'Alessandro in data 14.12.2007, ha presentato le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, corredate da Relazione di Compatibilità e Sostenibilità Ambientale a firma del Dott. Arch. Daniela Pavon.

In data 20.02.2008 è stata convocata la conferenza di servizi invitando oltre all'Azienda Agricola Sant'Alessandro, i seguenti Enti:

- A.S.L. della Provincia di Bergamo –Dipartimento di Prevenzione Medica – Settore Prevenzione di Treviglio;
- A.R.P.A. Dipartimento di Bergamo;
- Provincia di Bergamo – Settore Agricoltura, Caccia e Pesca – Servizio Produzioni Agricole;
- Comune di Arcene;
- Comune di Castel Rozzone;
- Responsabile Servizio Ambiente del Comune di Treviglio;

ai quali è stata inviata la documentazione tecnica inoltrata dall'Azienda Agricola Sant'Alessandro oltre alla tavola delle distanze del progettato insediamento dalle zone residenziali ed ai pareri precedentemente espressi dagli enti convenuti.

Altresì alla conferenza di servizi è stato invitato il Dott. Agronomo Enrico Antignati quale consulente del Comune di Treviglio per la parte Agronomica del PGT in corso di redazione.

Alla Conferenza di Servizi hanno partecipato

- per l'A.S.L.: - Dott.ssa Vincenza AMATO – P.I. Nadia CERUTI;
- per l'A.R.P.A.: - Dott. Dario ANDREINI;
- per la Provincia di Bergamo: Sig. Andrea SEGHEZZI – Arch. Mariangela BOSIO;
- per Comune di Arcene: - Arch. Roberto PAGLIARO - Avv. Carmen PETRAGLIA – Sindaco Dott. Michele LUCISANO;
- per Comune di Castel Rozzone: - Sig. Raffaele GOMIERO;
- per l'Azienda Agricola S. Alessandro: Sig. Giuseppe MAFFEIS – Arch. Daniela PAVON – Avv. Paolo CASTELLINI;
- per Comune di Treviglio: - Geom. Fausto FINARDI – Arch. Mario Umberto MORABITO – P.I. Eugenio CHERUBINI – Dott. Agronomo Enrico ANTIGNATI.

I partecipanti alla conferenza di servizi si sono alla fine così espressi:

#### **Comune Arcene**

Allo stato attuale, poiché il progetto a suo tempo presentato non è conforme alla relazione del 14.12.2007, si esprimerà successivamente alla ripresentazione di un nuovo progetto.

Pertanto esprime parere contrario e conferma il parere espresso circa il mancato rispetto della distanza di 600 metri dagli insediamenti residenziali previsto dall'art. 3.10.7a del R.L.I..

#### **Comune Castel Rozzone**

Accoglie positivamente tutte le migliorie proposte ma l'eventuale deroga alla realizzazione dell'allevamento comporta un peggioramento ambientale non accettabile.

#### **ASL**

Esprime parere favorevole al rilascio di deroga con le migliorie proposte.

#### **PROVINCIA DI BERGAMO**

Per quanto di competenza parere favorevole vincolato all'adeguamento dell'Azienda alla D.G.R. 5868/2007 nei tempi e nei modi previsti dalla stessa ed all'attuazione delle M.T.D. (Migliori Tecniche Disponibili).

## **ARPA**

Conferma il parere dato nel 2006 per gli aspetti strettamente collegati alla L.R. 37/1993.

## **COMUNE DI TREVIGLIO**

Esprime parere favorevole alla deroga alle distanze richiesta dall'insediamento residenziale in Comune di Arcene e richiede l'adeguamento del progetto secondo quanto riportato nella relazione del 14.12.2007 come di seguito elencate:

- prevedere siepe campestre plurifilare con essenze arboree ed arbustive autoctone attorno al centro aziendale;
- rivedere il progetto in pianta e sezione in relazione al nuovo sistema vacuum, previsto in relazione ed adeguamento del progetto fognario;
- rivedere dimensione vasche stoccaggio con recepimento di quanto previsto da D.G.R. 5868/2007 ed indicare il sistema di copertura delle stesse;
- distribuzione dei reflui da effettuarsi con iniezioni dirette profonde per quanto concerne i terreni in Comune di Treviglio, Arcene e Castel Rozzone;
- presentazione di cronoprogramma degli interventi manutentivi che l'azienda intende effettuare (riferimento artt. 10 e 11 della relazione pervenuta il 14.12.2007);

### **Azienda Agricola S. Alessandro**

Eccepisce che il parere negativo del Comune di Arcene sia basato esclusivamente sul progetto e non anche sulla relazione tecnica depositata e che non congruamente motivato e non indica le specifiche indicazioni da apportarsi ai fini dell'assenso.

Altresì è stato concordato insieme all'Azienda Agricola S. Alessandro che la documentazione integrativa dovrà pervenire entro sessanta giorni dalla data della Conferenza di Servizi e pertanto entro il 09.05.2008

Con fax in data 08.05.2008, acclarato al protocollo comunale al n. 24043, l'Azienda Agricola Sant'Alessandro, ha richiesto una proroga di 15 giorni del termine concesso per la presentazione dei documenti, poiché si è dimostrato più complesso del previsto il reperimento di terreni idonei alla distribuzione dei reflui in ossequio alla recente normativa detta "direttiva regionale nitrati" più restrittiva di quella precedentemente in vigore.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata con atto in data 13.05.2008 prot. 24235 ha concesso la proroga richiesta fino alla data del 26.05.2008, data oltre la quale in mancanza di presentazione della documentazione provvederà al diniego della richiesta di permesso di costruire.

L'eventuale documentazione che verrà presentata, sarà inviata a tutti gli enti partecipanti alla prima C.d.S. unitamente alla convocazione di una nuova Conferenza di Servizi.

### **RISPOSTA AI PUNTI 2° e 3° dell'interpellanza:**

La realizzazione dell'allevamento di suini di cui si discute è prevista in territorio del Comune di Treviglio in zona omogenea classificata dal PRG vigente come "zona agricola E1" normata dall'art. 48 delle NTA del PRG adottato dal C.C. con deliberazione n. 62 del 10.11.1992,

approvato dalla GRL con deliberazione n. 10079 del 08.03.1996 e deliberazione n. 19541 del 18.10.1996.

Tale articolo è stato successivamente rettificato con deliberazione consiliare n. 15 del 12.03.1998 ed è attualmente vigente e cogente.

L'art. 48 delle NTA recita: *“Le aree classificate dal P.R.G. come zone omogenee E1 e E2, sono destinate al mantenimento, alla promozione ed allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse. In relazione all'attività agricola sono ammessi, con semplice concessione edilizia (oggi Permesso di costruire), nuovi edifici ed interventi di ristrutturazione e di adeguamento di quelli esistenti, comprese la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153 e nel rispetto di tutte le norme previste dalla Legge Regionale 7.6.80 n. 93”.*

Tra le costruzioni ammesse in tali zone figurano, tra le altre, le stalle e gli edifici per gli allevamenti.

D'altra parte anche la legge regionale 12/2005 all'art. 59 comma 1 prevede che *“Nelle aree destinate all'agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 60.”*

Il successivo art. 60 precisa che *“Nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire; il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente:*

*a) all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all'articolo 59, comma 1, a titolo gratuito;...”*

La costruzione delle stalle è altresì normata dal titolo III del Regolamento Locale d'Igiene approvato con DGR 25.07.1989 n. 4/45266 e successivamente modificato, (anche nella parte dove è stato introdotto il nuovo articolo 3.10.7.a normante le distanze degli allevamenti, stalle, concimate e vasche raccolta deiezioni dalle zone residenziali), con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria USSL 13 – Treviglio n. 1640/1997 del 30.10.1997 previa illustrazione delle modifiche nella conferenza dei Sindaci del 30.07.1997; le suddette modifiche sono state recepite dal Comune di Treviglio per decorrenza del termine di 120 giorni dalla data di approvazione del D.G. dell'Azienda Sanitaria USSL 13 per non aver, il Consiglio Comunale, approvato o proposto modifiche nel suddetto termine.

La possibilità di realizzazione di stalle (comprese quelle per allevamento suini) è pertanto prevista dalle vigenti norme urbanistiche dalla data della loro adozione (Dic. 1992) ed era già prevista dal precedente PRG.

Nel nostro caso si riscontrano le seguenti condizioni:

- il richiedente è IAP (imprenditore agricolo professionale);
- il progetto prevede la realizzazione di una stalla per ricovero suini e strutture annesse.

L'Art. 61 (Norma di prevalenza) della suddetta legge prescrive che *“Le disposizioni degli articoli 59 e 60 sono immediatamente prevalenti sulle norme e sulle previsioni del PGT e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con le stesse.”*

Per quanto riguarda lo "spandimento delle deiezioni" o, meglio, l'utilizzo agronomico delle deiezioni, occorre fare riferimento al cosiddetto "Programma d'azione nitrati" di Regione Lombardia.

Il territorio regionale è stato suddiviso in Zone vulnerabili (Treviglio è incluso in esse) e Zone non vulnerabili. Nelle zone vulnerabili la quantità massima di reflui zootecnici distribuibile è quella corrispondente ad un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro per anno, previa verifica del bilancio dell'azoto.

A decorrere dal 24 agosto 2007 le nuove disposizioni prevedono che le aziende agricole presentino al Sindaco del comune ove ha sede il centro aziendale una "comunicazione" che descriva consistenza zootecnica, modalità e tempi di distribuzione dei reflui, ecc. Tali "comunicazioni" (POA/POAS e PUA/PUAS), diversamente da quanto avveniva in precedenza, non sono oggetto di autorizzazione da parte del Comune e non sono sottoposti a parere da parte del settore Agricoltura della Provincia di Bergamo.

#### **RISPOSTA AL PUNTO 4° dell'interpellanza**

Nel progetto che è stato presentato dall'azienda S. Alessandro non è previsto alcun impianto di produzione di biogas ("digestore"). Comunque che la digestione anaerobica dei reflui zootecnici non si configura come un sistema di "smaltimento dei liquami" bensì come una tecnologia in grado di valorizzarli. Infatti la digestione anaerobica non influisce, se non minimamente (solo pochi punti percentuali), né sul volume di refluo trattato (la quantità di refluo in entrata è pressoché uguale a quello in uscita) né sul suo contenuto in azoto.

#### **RISPOSTA AL PUNTO 5° dell'interpellanza**

Il PGT ai sensi dell'Art. 7 della LR 12/2005, definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato in tre atti:

- 1) il Documento di Piano (art.8)
- 2) il Piano dei Servizi (art. 9)
- 3) il Piano delle Regole.

Il Documento di Piano è, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 LR 12/2005 e del punto 4.5 degli indirizzi generali per la valutazione dei piani e dei programmi, di cui alla DGR 351/2007, sempre soggetto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L'art. 8 comma 2 della LR 12/2005 stabilisce che il documento di piano:

- a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;
- b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, **ambientali ed energetiche**, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;

c) **determina, in coerenza con i predetti obiettivi** e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l'edilizia residenziale pubblica, le **attività produttive primarie**, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale;

d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo;

e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, **nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica**, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;

e-bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui all'articolo 1, comma 3-bis, determinando le finalità del recupero e le modalità d'intervento,

e-ter) d'intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi;

e-quater) **individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio** e sui modi in cui questo viene percepito;

f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;

g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.

Pertanto, essendo Documento di Piano, soggetto a VAS, sarà valutata la sostenibilità e tutela degli aspetti rurali e di ecosistema e struttura del paesaggio agrario compresa la sostenibilità delle attività produttive primarie che devono essere determinate dallo stesso documento di piano.

Mentre il Piano delle Regole (non soggetto a VAS) *in via 12-05-2008*

*legge 4 Marzo 2008  
piano delle regole*

a) per le aree destinate all'agricoltura:

1) detta la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda;

2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti;

3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso.

b) per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale regionale, da piano paesaggistico territoriale regionale e dal piano territoriale di coordinamento provinciale;

c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d'uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.

La Procedura di VAS è stata avviata con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12.05.2008 e pertanto, durante l'intero processo, chiunque può presentare, per la tutela dell'interesse pubblico urbanistico ed ambientale, degli "interessi diffusi" o di interessi propri, suggerimenti e/o proposte.



L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
ED EDILIZIA PRIVATA  
(Dott. Arch. Fulvio Adobati)